

SEZIONE II.3. - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

II.3 Premesse

Per la stesura della presente sezione del PIAO si è tenuto conto del **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025** approvato con delibera Anac n. 19 del 28 gennaio 2026 nonché delle **linee guida n. 1 sul pantouflage** approvate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, costituenti un'integrazione al PNA 2022;

Il documento tiene conto infine dello **schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione** testo in consultazione dal 7 novembre 2024 al 9 dicembre 2024.

Il PIAO ed in particolare la presente Sezione relativa ai rischi corruttivi e trasparenza è redatto in forma coordinata da un gruppo di lavoro composto:

- dal Segretario Generale, anche nella sua qualità di RPCT;
- dai Responsabili dei Settori;
- dai Responsabili degli uffici competenti nelle materie trattate nel Piano;

La Sezione in questione è stata, inoltre, redatta secondo un approccio integrato, tenendo conto delle indicazioni del PNA 2025 e della strategia nello stesso prevista, con i relativi obiettivi, declinati per gli enti locali e da attuarsi nel triennio 2026/2028.

Ciò sia con riferimento:

- alla mappatura unica e integrata dei processi, da attuarsi progressivamente nel biennio 2026 e 2027;
- alle forme di coordinamento tra RPCT e gli altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO,

Con riferimento alle nuove Linee Guida del PIAO, approvate con DM del 30/10/2025, e relativi Manuali operativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo il 23/12/2025, essendo gli stessi di recente pubblicazione, si provvederà a un adeguamento progressivo a quanto previsto negli stessi, sebbene parti di tali contenuti non si discostano da quanto già programmato dall'Ente.

L'organismo di coordinamento si è già riunito in occasione della fase preparatoria della pianificazione e si attiverà nella fase del monitoraggio integrato, con azioni di confronto tra i diversi soggetti nonché, in caso di necessità, per eventuali modifiche alle singole sezioni.

Quanto sopra in un'ottica di collaborazione e coordinamento delle attività previste, secondo un approccio integrato per una maggiore sinergia tra le varie sezioni del PIAO, privilegiando obiettivi e misure rispondenti a finalità plurime quali il **miglioramento della performance, risoluzione dei conflitti e crescita sostenibile, focalizzandosi sull'integrazione e sul benessere complessivo della collettività di riferimento.**

Gli incontri con i responsabili dell'ente per la revisione delle misure organizzative di prevenzione, si sono focalizzati, nell'ottica sopra descritta, su azioni sostenibili per l'organizzazione, coerenti con l'articolazione dei processi e dirette alla minimizzazione degli oneri e per ridurre le eventuali criticità.

La presente Sottosezione, sempre nell'ottica di un approccio integrato, contiene altresì misure organizzative

La presente sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) l'indicazione degli **obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall'organo di indirizzo;**
- 2) la **valutazione specifica di impatto del contesto esterno**, in cui sono evidenziate le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'ente opera e i suoi possibili riflessi sul verificarsi sia di fenomeni corruttivi, sia di fenomeni di riciclaggio, mentre per la parte generale si rinvia all'apposita sezione del PIAO;

3) la **valutazione specifica di impatto del contesto interno** ossia con riferimento all'esposizione al rischio corruttivo, a seguito dell'analisi dei processi mappati, tenendo conto anche dello stato di digitalizzazione degli stessi, processi utilizzati quale base per individuare le criticità che possono esporre l'amministrazione sia a rischi corruttivi, sia a rischi di riciclaggio da parte degli operatori economici allorquando interagiscono con l'ente.

Nel corso del 2026 parte **dei processi dell'ente saranno rivisti in un'ottica integrata**, definendo una mappatura nell'ottica di più finalità; la mappatura integrata sarà completata nel 2027 in conformità alle indicazioni del PNA 2025 e delle Linee Guida di cui al DM del 30/10/2025.

Si dà evidenza, inoltre, della struttura organizzativa dell'ente con specifico riferimento alla prevenzione della corruzione, mentre **per la parte generale si rinvia all'apposita sezione del PIAO**, effettuata in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni.

4) **La metodologia di valutazione del rischio con l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi**, in funzione della programmazione da parte dell'ente delle misure generali previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;

5) la progettazione di **misure organizzative per il trattamento del rischio sia di prevenzione della corruzione**, privilegiando l'adozione di **misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa**, tenendo conto dei principali fattori che sono emersi dall'analisi delle risorse e delle capacità interne, nonché dall'analisi dell'ambiente esterno;

6) la previsione del monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure, nonché la previsione di un **monitoraggio integrato, in coordinamento con le altre Sezioni del PIAO**;

7) la programmazione **dell'attuazione della trasparenza**, che prevede anche:

- la preventiva validazione dei dati/documenti da pubblicare, per assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una **sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione da parte dei responsabili** e mediante apposita check list, avuto riguardo ai requisiti di qualità di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013. Il controllo sulla pubblicazione dei dati, che consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento;

Attenzione è stata posta anche per il 2026 nel rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione, con riferimento al consolidamento **della gestione degli appalti pubblici mediante le piattaforme digitali** che dialogano con la banca dati nazionale; particolare attenzione anche alla **fase di esecuzione** dei contratti oltreché di quei processi in cui sono gestite ingenti risorse finanziarie anche derivanti dal PNRR e dai fondi strutturali/fondi ministeriali.

La presente sezione contiene, infine, misure atte a garantire attività di vigilanza e impulso sugli enti e società controllati/partecipati dal Comune di Lograto in merito all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Allegato 3 (parte 1 e parte 2)

Mappatura dei processi e analisi del rischio Comune di Lograto Censimento per aree di rischio dei processi con la valutazione del rischio (alto/ medio/basso) per ogni attività e associazione delle misure di prevenzione ai processi quale elemento di unione tra i rischi corruttivi e la performance

Allegato 4

elenco delle misure di prevenzione.

Allegato 5

Informativa dati Wistleblower

Allegato 6

Obblighi di trasparenza Comune di Lograto. Elenco puntuale degli obblighi di pubblicazione.

Allegato 7

Modello registro accessi

II.3.2 I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e smi, si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):

Dott.ssa Caterina Barni, Segretario generale.

Costituisce la figura centrale del sistema locale di prevenzione della corruzione; ha il compito di proporre annualmente all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione, il quale contiene una apposita sezione dedicata alla trasparenza in cui –secondo il novellato comma 1 dell'art.10 del d.lgs. 33/2013- sono indicati "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" previsti dal decreto trasparenza; le linee guida dell'Anac approvate con deliberazione n. 1310/2016 hanno precisato che tale previsione normativa implica la necessità di unaprogrammazione puntuale della trasparenza, impostando all'interno del Piano una sezione che organizzai flussi informativi necessari per garantire all'interno dell'Ente l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, indicando anche i soggetti responsabili di ognuna di queste fasi.

La norma (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012) prevede che negli enti locali "il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione".

Il sindaco, organo di indirizzo-politico a competenza residuale generale, con decreto n. 7 del 16 settembre 2019 ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il segretario generale, Dott.ssa Caterina Barni.

In particolare, il RPCT:

- ha il ruolo di coordinamento e programmazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello locale, in attuazione degli obiettivi strategici previsti a tal fine nel Dup;
- avvia il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione;
- elabora le misure a presidio dei rischi specifici, condividendole con i Responsabili titolari di E.Q., predispose la proposta di Piano anticorruzione e lo sottopone alla Giunta per l'approvazione;
- elabora proposte di "politiche anticorruzione" ai fini della predisposizione del Documento unico diprogrammazione (DUP);
- comunica agli uffici le misure da adottare e le relative modalità;
- organizza e presidia il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel Piano per vigilaresulla sua attuazione;
- predispose la relazione annuale secondo le indicazioni dell'ANAC, esercitando a tal fine ed in prospettiva di tale adempimento i poteri di vigilanza, controllo e acquisizione di dati e informazioni dai Responsabili titolari di P.O. e dai referenti delle misure;

- organizza l'attività di formazione, e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila sul rispetto all'interno del Comune delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 833/2016;
- cura la diffusione e la conoscenza del codice di comportamento integrativo all'interno del comune, effettuando il monitoraggio annuale sulla sua attuazione (art. 15 del Dpr n. 62/2013);
- regola con propria disposizione organizzativa le modalità di verifica dell'attuazione delle misure e la procedura di aggiornamento del Piano, disciplinando le modalità di coinvolgimento dei Responsabili titolari di P.O. e dei dipendenti;
- segnala all'organo di indirizzo politico e all'Oiv le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- propone, anche in corso d'anno, la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Recentemente l'Anac, ha precisato meglio competenze, funzioni ed obblighi del Rpct.

Per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e specificati nel presente paragrafo, il Rpct si avvale della struttura di supporto Amministrativa e della collaborazione delle Pzioni organizzative del Comune.

Gli altri attori del sistema

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio, concentrandosi sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

I Responsabili titolari di E.Q.

Tutti i Responsabili, in coerenza con l'art. 16 del d.lgs. 165/2001:

- forniscono al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l'integrazione delle misure previste nel Piano anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza;

- effettuano il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali secondo le indicazioni del presente Piano, nonché in ordine al rispetto delle misure di prevenzione, ed adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Piano;
- effettuano il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- promuovono e divulgano anche tra i dipendenti le prescrizioni e le misure contenute nel Piano anticorruzione, nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verificano l'attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piano anticorruzione, al RPCT;
- partecipano con il responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del piano di formazione e all'individuazione dei dipendenti cui sono destinate le azioni formative;
- trasmettono al Rpkt tutte le notizie, informazioni e documenti richiesti nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza e/o controllo dell'attuazione del Piano di prevenzione di corruzione.

Nell'ambito della procedura di aggiornamento del Piano i Responsabili sono tenuti a trasmettere al RPCT, entro il **10 Dicembre**, una sintetica relazione riassuntiva circa lo stato di attuazione delle misure di prevenzione, e a segnalare eventuali processi che necessitano di ulteriore valutazione ed analisi ai fini dell'aggiornamento del Piano stesso; essi sono tenuti a partecipare alle conferenze dei Responsabili indette dal RPCT e a trasmettere la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

I dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo

Tutti i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i soggetti impiegati in attività socialmente utili, i consulenti e gli esperti):

- partecipano alla fase di valutazione del rischio, fornendo ai Responsabili tutte le informazioni in materia di mappatura dei processi e i dati necessari all'analisi di esposizione al rischio corruttivo;
- osservano e rispettano le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012); la violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, cit. art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001);
- garantiscono il rispetto dei comportamenti e degli obblighi di comunicazione previsti dal codice di comportamento;
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento;
- forniscono al Rpkt tutte le notizie, informazioni e documenti richiesti nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza e/o controllo dell'attuazione del Piano di prevenzione di corruzione.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)

L'UPD riveste un ruolo importante nell'attuazione della strategia di prevenzione decisa a livello locale, in quanto un efficace sistema disciplinare rappresenta la base inderogabile di tutti i sistemi di gestione del rischio (cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2001). Ogni violazione delle misure del Piano costituisce illecito disciplinare.

Il Nucleo di valutazione

Ha assunto un ruolo più puntuale e strategico a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. In base al comma 8-bis dell'art. 1 della legge n. 190/2012, tale organismo:

- verifica che il Piano sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione

strategico- gestionale, cioè con il Dup ed il Piano della performance;

- verifica che il sistema di misurazione e valutazione della performance tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- è destinatario della Relazione annuale del RPCT e ne verifica i contenuti in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza; a tal fine può richiedere informazioni e documenti al RPCT e può svolgere audizioni con i dipendenti;
- supporta il RPCT nel monitoraggio dell'attuazione del Piano, secondo quanto indicato nel presente Piano;
- riferisce all'Anac sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza;
- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, secondo le indicazioni e le tempistiche previste nel presente Piano e le linee guida dell'Anac.

Gli organi di indirizzo politico

Il consiglio comunale:

- delibera gli indirizzi strategici ai fini della predisposizione del Piano anticorruzione, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP), o con specifico atto deliberativo, individuando gli obiettivi generali e le risorse;
- esamina discute i rapporti sugli esiti del monitoraggio e del controllo, secondo modalità e termini previsti nel regolamento sul sistema dei controlli interni;
- esamina la relazione annuale del RPCT, ed apporta eventuali modifiche al DUP relativamente agli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, con apposita nota di aggiornamento

In sede di prima applicazione, il consiglio comunale ha deliberato primi indirizzi strategici in sede di approvazione del Dup 2020/2022 e poi confermati nei Peg e nei Dup successivi.

Il Consiglio Comunale ha inoltre deliberato delle linee guida e indirizzi strategici con Delibera n. 26 del 08.07.2019.

La Giunta Municipale:

L'organo di indirizzo politico deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.
- adotta con propria deliberazione il piano di prevenzione della corruzione;
- definisce, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione (PEG), gli obiettivi di performance

collegati alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, e i relativi indicatori.

Il Sindaco:

- nomina e revoca il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- esamina le eventuali segnalazioni sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza nei confronti dei dirigenti.

Il Responsabile della protezione dei dati-RPD. Modello delle relazioni

In attuazione della disciplina introdotta dal Regolamento UE 2016/679, e dalla correlata normativa interna di recepimento di cui al d.lgs. 101/2018, il Comune di Lograto, tramite procedura selettiva dell'Unione BBO ha nominato, sulla base di un contratto di servizio stipulato all'esito di una procedura di consultazione del mercato, con decreto sindacale n. 3 del 16.02.2024 il RPD nella persona di Taini Annamaria - LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma - la quale in base alla normativa richiamata e alle indicazioni dell'Autorità garante della protezione dei dati personali svolge stabile attività di collaborazione e supporto in materia di scelte organizzative e modalità di pubblicazione, gestione e conservazione dei dati personali. Ferme restando le competenze che la legge ascrive ai dirigenti, dipendenti e Rpct in materia di pubblicazione dei dati, esame o riesame di istanze di accesso civico generalizzato, alla luce soprattutto delle disposizioni contenute negli art. 6 "qualità delle informazioni" e 7, comma 4-bis del d.lgs. 33/2013 "non intellegibilità dei dati personali", si dispone:

- 1) il Responsabile e/o il dipendente responsabile della pubblicazione su amministrazione trasparente ovvero di istruttoria di una istanza di accesso civico generalizzato, possono chiedere al RPD un parere circa la sussistenza nei documenti da pubblicare o da rendere ostensibili di dati personali e sulle modalità di minimizzazione di tali dati, nel rispetto della normativa di derivazione eurounitaria; il RPD è obbligato a rispondere nel termine di 5 giorni dalla richiesta che deve essere formalizzata e tracciata nella piattaforma gestione dei flussi documentali;
- 2) il Rpct nell'ambito del procedimento di esame di istanze di accesso civico generalizzato, può richiedere il supporto di tale soggetto, al fine di determinarsi nell'ambito delle proprie attribuzioni; il parere del RPD non sostituisce il parere previsto dalla legge sui profili di tutela della riservatezza dei dati personali; il RPD è obbligato a rispondere nel termine di 5 giorni dalla richiesta.

L'approvazione del PTPCT

La legge 190/2012 impone, ad ogni Pubblica Amministrazione, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTT).

Il RPCT elabora e propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio, o altro termine previsto per l'approvazione del PIAO.

Per gli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (art. 41 comma 1 lettera g) del d.lgs. 97/2016). L'approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018).

La Giunta potrà "adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato".

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure"

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppio approvazione". L'adozione di un primoschema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva (PNA 2019).

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe "utile [ma non obbligatorio] l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale".

In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero "più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano" (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10 e PNA 2019).

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. La trasmissione verrà svolta attraverso la pubblicazione in "amministrazione trasparente". Il presente piano rimane pubblicato sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Il presente documento conferma l'impostazione già propria dei piani (PTPCT) precedenti, quale strumento (non regolamentare) di orientamento dei comportamenti organizzativi dell'ente, in un'ottica non adempimentale con la finalità di contenere il rischio di comportamenti corruttivi o, comunque, non imparziali nel rispetto dei seguenti principi:

Principi strategici

- Riaffermazione del principio costituzionale di "buona amministrazione" (buon andamento e imparzialità);
- Creazione e mantenimento di un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi. L'obiettivo è quello di mantenere alta l'attenzione di tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano in tal senso e, conseguentemente, all'attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza;

Principi metodologici

- Impostazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza basata su una accezione ampia del concetto di corruzione, volta a comprendere non solo la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nello svolgimento dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito al fine di ottenere vantaggi privati;
- Impostazione del sistema di gestione del rischio sulle specificità del contesto interno ed esterno all'ente;
- Approfondimento delle attività di analisi dei processi di competenza con individuazione delle principali fasi di gestione per le attività e le funzioni maggiormente significative sia in termini numerici sia in termini di rischio di deviazione dal corretto iter amministrativo;
- Valutazione ex-novo del rischio correlato alle funzioni e attività di competenza effettuata in termini qualitativi sulla base di alcuni indicatori ritenuti significativi per la rilevazione del rischio corruttivo quali rilevanza esterna del processo, pregressi eventi corruttivi, discrezionalità dell'attività amministrativa, tracciabilità del processo decisionale, applicazione misure di prevenzione del rischio, collaborazione del dirigente responsabile, eventuale esposizione al rischio di riciclaggio.

Quanto sopra nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato 1) (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) al PNA 2019, il quale ha integralmente sostituito le precedenti indicazioni metodologiche date in materia di valutazione del rischio corruttivo date da ANAC nei precedenti Piani e di quanto disposto nel PNA 2022 (e suoi aggiornamenti e integrazioni successivi) che conferma le anzidette indicazioni metodologiche.

Principi finalistici

- Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso l'individuazione di misure volte allo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'etica e sull'integrità;
- Rendere il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza il tema trasversale di tutte le attività di controllo e di programmazione dell'ente attraverso il collegamento della sezione Rischi corruttivi e trasparenza con il sistema dei controlli interni, i piani della performance (oggi sezione PIAO 2.2 Performance), il piano esecutivo di gestione.

Vale la pena di constatare che negli ultimi anni il nostro Paese ha compiuto importanti passi sulla strada della riaffermazione dell'etica pubblica, come dimostrano gli annuali report di Transparency International con riferimento all'indice percezione corruzione CPI (vedi più avanti al paragrafo 2.3.1.1 dedicato all'analisi di contesto esterno).

Nella convinzione che quanto conquistato possa essere mantenuto e migliorato solo a condizione di azioni concrete capaci di incidere sull'andamento della pubblica amministrazione, anche nell'impostazione della presente sezione Rischi corruttivi e trasparenza viene confermato il **collegamento con il sistema di programmazione, il sistema dei controlli, i piani della performance** (oggi sezione II del PIAO), piani esecutivi di gestione, con l'obiettivo di diffondere procedure e prassi comportamentali interne finalizzate a prevenire attività illegittime o illecite o, comunque, attestanti un malfunzionamento dell'amministrazione e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il presente documento è organizzato in **5 sottosezioni** e in particolare:

Sezione II.3.1 Disposizioni generali.

Analisi di contesto, finalità e obiettivi del documento, soggetti coinvolti, metodologia e focus dedicato "Misurare la corruzione a Lograto: i dati di ANAC". In particolare la metodologia adottata è così articolata:

- 1) Mappatura dei processi;
- 2) Valutazione del rischio;
- 3) Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio;
- 4) Controllo

Sezione II.3.2 Misure di prevenzione.

Descrizione e analisi degli strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio e analisi dei controlli, descrizione e analisi dei controlli.

Tra gli strumenti anzidetti in particolare sono annoverati:

- le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio;
 - la sezione trasparenza;
 - la formazione del personale;
 - il codice di comportamento;
 - le previsioni per le società partecipate e per gli enti di diritto privato controllati e partecipati;
- l'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione;
- le direttive, il regolamento comunale sul conferimenti degli incarichi extra-ufficio e sul Nucleo ispettivo
 - l'informatizzazione degli atti e delle procedure; la comunicazione pubblica;
 - il whistleblowing;
 - le misure anticiclaggio.

Sezione II.3.3 Whistleblowing.

Focus dedicato all'istituto del whistleblowing quale misura di prevenzione. In particolare si descrive: finalità, piattaforma informatica WhistleblowingPA, il segnalante, la segnalazione, il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il gruppo di lavoro, la

procedura e i tempi di gestione delle segnalazioni, le modalità e termini di conservazione dei dati, le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale.

Sezione II.3.4 Antiriciclaggio.

Focus dedicato agli strumenti adottati a presidio del sistema antiriciclaggio. In particolare si descrive: gli indicatori di anomalia e le indicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), le modalità di effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette, le check list, l'identificazione del titolare effettivo.

Sezione II.3.5 Trasparenza.

Analisi dei principi e dei contenuti in materia di trasparenza, soggetti coinvolti, qualità delle informazioni, modalità di vigilanza e monitoraggio.

II.3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

II.3.1.1 Analisi del contesto esterno ed interno nell'ambito della prevenzione rischi corruttivi etrasparenza

L'analisi del contesto esterno

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Tuttavia, per una mirata, consapevole e ben calibrata individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del riciclaggio adatte a questo Ente è stato necessario effettuare un'analisi di contesto specifica per le finalità della Sottosezione anticorruzione e trasparenza, utile a individuare elementi significativi e rispondenti alle esigenze della gestione del rischio corruttivo, costituendo tale analisi la prima fase del processo di gestione del rischio.

Pertanto per la pianificazione della presente Sottosezione sono stati esaminati gli elementi esterni ed interni all'Ente, rilevanti per tali finalità, esaminando i risultati della valutazione del rischio di corruzione secondo la metodologia adottata dall'ente.

Sono dunque state preventivamente acquisite le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno) con un'analisi delle criticità.

Per quanto riguarda il contesto esterno, si richiama il DUP Documenti Unici di Programmazione del Comune, le cui sezioni strategiche sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/07/2025 e la relativa nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2025, analisi in cui sono evidenziati gli aspetti relativi alla situazione socio-economica in cui l'Ente si trovano a operare ed in cui sono delineate le caratteristiche demografiche, sociali e economiche del territorio logratese.

Con riferimento al contesto esterno, sono state analizzate sia le principali dinamiche territoriali e settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni a cui l'ente potrebbe essere sottoposto, con l'interpretazione dei dati e fattori esaminati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Nell'analisi di tali dati e fattori si registra quanto segue.

Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso

Articolo del 14/2/2025 del quotidiano "il Giorno" intitolato: "Ndrangheta Frode al fisco. Dodici arresti"

Stralcio: "C'è Brescia al centro di un'operazione che ha portato a 12 misure cautelati nei confronti di altrettante persone in tutta Italia. Il comune denominatore è la 'ndrangheta, che facendo base nella città della Leonessa ha creato una sorta di alleanza tra imprenditori che grazie a essa hanno frodato il fisco. A condurre le indagini sono stati i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia, che hanno operato a Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, nonché in Spagna e Svizzera. ... I soggetti coinvolti sono una settantina e lavoravano secondo il collaudato sistema di «fatture per operazioni inesistenti»: i sequestri preventivi hanno un valore di oltre 8.5 milioni di euro, quale provento delle condotte delittuose investigate e sono l'epilogo di una serie di indagini iniziate nel 2019, che hanno riguardato l'operatività in territorio bresciano di un'associazione per delinquere 'ndranghetista."

Articolo del 28/5/2025 del quotidiano La Stampa dal titolo "Allarme Antimafia sulle grandi opere"

Stralcio: ... Lo scorso anno sono «raddoppiati gli accessi ai cantieri» da parte della Dia, vista l'enorme massa di risorse pubbliche destinate al Pnrr, al Giubileo e ai Giochi olimpici Milano-Cortina2026"... Sono stati 200 gli accessi ai cantieri nello scorso anno, contro i 91 del 2023, con violazioni riscontrate nel 27 per cento dei casi. In particolare, 53 controlli legati al Pnrr con il 26% di irregolarità. Dalla Relazione annuale della Dia emerge peraltro un «crescente interesse» delle cosche pure nella «gestione delle risorse economiche degli enti locali, come le aziende ospedaliere o i servizi di raccolta rifiuti». E spaventa la sua capacità di adattamento. Scrive la Dia: «Accanto alla ormai consolidata propensione ad adattarsi alla mutevolezza dei contesti socio- economici ed alla già concretizzata vocazione imprenditoriale, emerge una sempre maggiore tendenza ad estendere e implementare ampie ed articolate capacità relazionali». Sono le solite cosche, in particolare quelle calabresi, che però hanno acquisito la piena capacità di fare business. Ovunque ci sia un possibile business. Dal monitoraggio delle attività imprenditoriali, emerge un «quadro analitico che evidenzia un'infiltrazione sempre più concreta e articolata della ndrangheta nel settore degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni».

Articolo "Giornale di Brescia dell'11/7/2025 dal titolo: "Reati ambientali, Brescia maglia nera"

Stralcio: ... Nella nostra provincia quasi un quarto degli illeciti commessi in tutta Lombardia Fauna, cemento e rifiuti gli ambiti più preoccupanti. Il territorio bresciano è maglia nera sul fronte dei reati ambientali. È quanto emerso dal Rapporto Ecomafia 2025 redatto da Legambiente. Un documento che conferma il radicamento profondo di un business miliardario. ... Ogni mese emergono nuove discariche abusive, scoperte solo grazie a segnalazioni, droni, controlli a campione. Non c'è un censimento definitivo, la mappa è in continuo aggiornamento e - come ha spiegato anche l'Arpa - spesso ogni risanamento portato a termine viene rimpiazzato con un nuovo caso da gestire. ... Nel mirino c'è poi la piaga dell'abusivismo edilizio, un fenomeno che, tra costruzioni ex novo e ampliamenti significativi, continua a «mangiarsi» aree verdi. Anche in questo caso la nostra provincia non fa purtroppo eccezione, anzi: 78 i reati, 126 le persone denunciate e 5 i sequestri. Infine, l'antico affare ciclo dei rifiuti, tra gli illeciti più pericolosi e redditizi commessi dalla criminalità ambientale."

Articolo Corriere della Sera, Brescia del 18/9/2025 dal titolo "Giro di fatture false da oltre 100 milioni"

Stralcio: ... "L'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura ha portato alla luce un giro di fatture false nel settore dei metalli ferrosi, per un valore di oltre 100 milioni di euro. Le società coinvolte fanno capo a tre bresciani. Avevano occultato i contanti — ben 320 milioni di euro, frutto, secondo chi indaga, di attività illecite — in comuni sacchetti per la spesa o all'interno di mensole. Ma il giro di fatture false che avevano orchestrato avrebbe un valore di oltre cento milioni di euro. Tre imprenditori bresciani, attivi nel settore dei materiali ferrosi, sono indagati nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla Guardia di Finanza. I tre avrebbero messo a punto un articolato sistema per offrire ai propri clienti un servizio «all inclusive» di emissione di fatture false e riciclaggio. L'operazione «Redivivus»

coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla compagnia di Desenzano del Garda e dalla tenenza di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale specializzato nel settore del commercio e lavorazione dei materiali ferrosi. In totale sarebbero state emesse fatture false per oltre 100 milioni di euro. Il servizio offerto partiva dall'emissione di fatture false attraverso società cartiere intestate a prestanome per operazioni inesistenti e serviva per abbattere le imposte e risultare più competitivi sul mercato. Il denaro veniva trasferito su conti correnti esteri e poi prelevato in contanti, quindi restituito ai clienti destinatari delle fatture false previo pagamento di una provvigione compresa tra il 5 e il 22%. In una fase successiva, dato l'ampliamento del business criminale e la crescente difficoltà nello schivare i sistemi di controllo bancario, i tre si sarebbero rivolti ad alcuni intermediari di origine cinese, che avrebbero garantito la disponibilità del denaro contante necessario alla frode, in cambio di una provvigione del 3%.

Articolo Giornale di Brescia del 29/12/2025 dal titolo: L'ombra delle cosche su Brescia e provincia

Stralcio: ... "Stando alle indagini, e alle segnalazioni, nel corso del 2024 nei cantieri, sono state oltre 3mila le operazioni sospette, segno di un radicamento sempre più preoccupante della criminalità organizzata nella provincia di Brescia. Stando ai dati della Uif la nostra provincia è nel mirino della criminalità organizzata."

... "Vi è una pluralità di indizi della sua presenza, della 'ndrangheta in particolare, e del suo radicamento nel tessuto economico della città di Brescia e della provincia. A dirlo sono le indagini, dall'operazione «Atto Finale» (datata 2021) alla più recente dell'operazione «Tuono», dati che confermano «un radicamento mafioso viscido che rende difficile il nostro lavoro» come affermato dal procuratore capo di Brescia Francesco Prete." ... "I numeri. Partiamo dall'analisi dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), organismo di Banca d'Italia: i dati 2024 parlano, per la provincia Brescia, di 3.142 Sos (Segnalazioni di operazioni sospette) ascrivibili alla criminalità organizzata. Riscontro che posiziona Brescia al quinto posto della classifica nazionale, preceduta da Milano, Roma, Napoli e Torino, ma davanti a Palermo, Salerno e Caserta." ... "A questo punto _non si può più parlare di «infiltrazione mafiosa», come ha osservato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo: «La stessa nozione di infiltrazione mafiosa nell'economia è fuorviante: stiamo assistendo a un processo di immedesimazione in cui l'economia criminale non si contrappone al mercato, ma ne conosce le regole e cerca di usarle ai propri fini». "Lo scenario. Tornando al quadro generale, le indagini che si sono susseguite hanno evidenziato tutto il campionario di attività illecite che connota le modalità di azione proprie della 'ndrangheta nelle regioni del Nord. Non manca niente, a cominciare dalle numerose società «cartiere», italiane ed estere, capaci di movimentare decine di milioni di euro, derivanti da un sistema basato su fatture per operazioni inesistenti. «Nel loro agire, i criminali- scrivono gli inquirenti -, hanno dimostrato capacità camaleontica di stare al passo con i tempi e di essere in grado di far evolvere le proprie strategie economiche." ... "Come osservato dal procuratore Prete, «siamo davanti ad imprenditori che non sono più vittime della 'ndrangheta ma alleati: ne cercano il supporto per frodare insieme il fisco, mentre i proventi di questi traffici vengono reinvestiti dalla 'ndrangheta in attività legali». Si tratta, in buona sostanza, di una mafia diversa da quella tradizionale, criminali "in giacca e cravatta" capaci di giostrare tra attività illegali ed altre apparentemente legali, al fine di reimpiegare capitali illeciti. Sodalizi che, comunque, grazie alla natura criminale, esercita una formidabile capacità di intimidazione. «Una mafia quindi ben organizzata e molto più insidiosa, perché apparentemente rispettabile e più difficilmente riconoscibile». Lo spaccato che ci viene offerto è davvero inquietante, perché evidenzia la capacità di inserimento e di contaminazione nelle attività legali e la pervasività anche in ambienti economici e politici." ... "Affermazioni, del resto, coerenti con le segnalazioni contenute nell'ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, che analizza la criminalità organizzata in Italia nel periodo tra gennaio e dicembre 2024. In provincia di Brescia, si legge, «pregresse risultanze investigative e di analisi hanno dato contezza circa gli interessi criminali da parte delle 'ndrine». "Anche la Dia evidenzia come nel Bresciano «la presenza mafiosa sia meno propensa al controllo del territorio e più interessata all'investimento, al riciclaggio e alla penetrazione nell'economia legale» e, pur confermando la presenza di camorristi e soggetti legati alla Sacra corona unita, indica chiaramente come

un ruolo di primo piano spetta soprattutto a ndranghetisti «capaci di sviluppare importanti e remunerative alleanze con diversi professionisti locali».

Relazione sull'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo e secondo semestre 2024

Provincia di Brescia, pregresse risultanze investigative e di analisi hanno dato contezza circa gli interessi criminali delle “ndrine calabresi.” Il 24 luglio 2024, la DIA ha proposto ed ottenuto dal Tribunale di Brescia l'applicazione della misura preventiva non ablativa dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di 8 società con sedi nelle province di Brescia e Mantova ed operanti nei settori agricolo, edile, ippico, estrattivo, turistico e della ristorazione... La richiesta di applicazione della misura trae origine dalle risultanze di un'inchiesta conclusa il 27 giugno 2023 dai Carabinieri con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 43 soggetti ritenuti vicini ad alcune 'ndrine attive nelle province di Catanzaro e Crotone. L'inchiesta aveva evidenziato rilevanti commistioni con imprenditori e personaggi del panorama politico-istituzionale locale finalizzate all'aggiudicazione di appalti per lo smaltimento di rifiuti e l'assegnazione di incarichi politici. Gli approfondimenti investigativi espletati, anche mediante ricorso all'esame dei flussi di segnalazioni per operazioni sospette, hanno consentito di confermare l'esistenza di radicati rapporti e cointeressenze finanziarie (anche estere) con esponenti di gruppo 'ndranghetistico.... Il 5 novembre 2024, la Guardia di finanza di Brescia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 soggetti italiani e, contestualmente, un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore circa 6,7 milioni di euro. L'attività, che nel complesso ha visto indagate 6 persone ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, è stata avviata a febbraio 2024 ed ha preso in considerazione illeciti occorsi tra il 2019 ed il 2023, emersi a seguito degli sviluppi investigativi scaturiti dalle sentenze di condanna relative al processo “Atto finale”. L'attività investigativa, condotta anche attraverso l'acquisizione di documentazione relativa a contratti finanziari, ha consentito di disvelare le condotte illecite di un mediatore finanziario bresciano che, servendosi di un prestanome, avrebbe consentito ad una società operante nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, di beneficiare di ingenti finanziamenti. Detti finanziamenti sarebbero stati conseguiti mediante la presentazione di falsa documentazione e l'alterazione dei bilanci della società richiedente, al fine di dissimulare la reale situazione di grave dissesto finanziario per la quale, alla fine del 2023, la stessa veniva posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Brescia. Il denaro ottenuto veniva in parte trasferito sui conti correnti riconducibili al citato intermediario finanziario che, è stato inoltre destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'ulteriore indagine sempre avente ad oggetto ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.”

Il 5 dicembre 2024, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'operazione “Tuono” hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 soggetti residenti nelle province di Brescia, Milano, Reggio Calabria, Como, Lecco, Varese, Viterbo e in Spagna, ritenuti, a vario titolo, contigui ad un'associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di varie tipologie di reato, quali traffico di armi e droga, estorsione, ricettazione, usura, reati tributari, riciclaggio e scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 1,8 milioni di euro. Nell'ambito del medesimo procedimento penale, i Carabinieri, nello stesso giorno hanno dato esecuzione ad un'ulteriore misura cautelare nei confronti di 8 soggetti anch'essi ritenuti contigui all'associazione mafiosa nonché responsabili di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta, iniziata nel settembre 2020, ha riguardato l'operatività di un'associazione 'ndranghetista operante prevalentemente nei Comuni dell'hinterland bresciano e legata da rapporti federativi a cosca calabrese. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire l'organigramma del sodalizio nonché la commissione di svariati reati perpetrati proprio facendo leva sulla forza di intimidazione derivante anche da rapporti affaristici con altri gruppi criminali di matrice 'ndranghetista presenti nell'hinterland bresciano. Sono

altresì emersi i legami tra il sodalizio mafioso ed un soggetto candidatosi, senza esito positivo, nelle elezioni amministrative per la carica di Sindaco di Comune bresciano del 2021. Nello specifico, la consorterìa mafiosa avrebbe sostenuto la candidatura in cambio, in caso di successo elettorale, di concessioni, autorizzazioni, appalti, lavori e servizi pubblici.

Con riferimento ad attività di polizia condotte in Provincia non direttamente riconducibili a contesti mafiosi, il 18 gennaio 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito dell'operazione "E-Buy" ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 soggetti italiani ritenuti appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime condotte corruttive, turbata libertà degli incanti, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, omessa dichiarazione ed indebita compensazione. L'inchiesta ha fatto emergere un sistema criminale, avviato dal 2021, per mezzo del quale una società bergamasca attiva nel commercio all'ingrosso di rottami si sarebbe aggiudicata diverse gare di appalto relative allo smaltimento di rifiuti anche speciali, per un importo stimato in oltre 12 milioni di euro, grazie alla compiacenza di dipendenti infedeli degli Enti committenti. Questi, debitamente ricompensati, avrebbero fornito informazioni riservate relative alle offerte delle altre imprese partecipanti alle gare. Inoltre, la ditta avrebbe assoldato un hacker per violare i sistemi informatici delle committenti al fine di carpire ulteriori informazioni relative alle altre offerte pervenute. L'attività ha permesso, inoltre, di ricostruire compensazioni di crediti fittizi per un importo complessivo pari a quasi 4 milioni di euro nonché la constatazione di circa 380 mila euro di IVA dovuta, somme oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

Il 19 marzo 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito dell'inchiesta "Operazione spallone", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, a carico di 13 soggetti, 9 dei quali bresciani, ritenuti, a vario titolo, appartenenti ad un'associazione per delinquere operante nelle province di Vicenza, Brescia, Prato, Padova e all'estero (Germania, Slovenia ed altri luoghi non meglio identificati) finalizzata alla commissione di reati fiscali mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il 9 settembre 2024, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata esercente l'attività di estrazione di ghiaia e sabbia con sede legale in comune dell'hinterland bresciano.

L'uomo, in concorso con il procuratore speciale della società e di un ex amministratore di un comune bresciano, avrebbe tentato di corrompere un tecnico incaricato di effettuare i previsti rilievi topografici della cava al fine di non segnalare le irregolarità relative alla gestione del bacino estrattivo.

Contesto interno

Il Comune di Lograto – struttura organizzativa e personale. Con riferimento alla descrizione della struttura organizzativa e del personale del Comune di Lograto si rinvia all'analisi contenuta del DUP 2026-2028 ed alla **Sezione II.1** del presente PIAO.

II.3.1.2 Metodologia

La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione del di Lograto si articola nelle seguenti attività:

- 1) Mappatura dei processi
- 2) Valutazione del rischio
- 3) Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio
- 4) Controllo

1) Mappatura dei processi

L'individuazione e la rappresentazione delle attività dell'amministrazione è effettuata attraverso l'individuazione dei processi di competenza, attraverso le fasi dell'identificazione, descrizione e rappresentazione.

L'identificazione dei processi di competenza del Comune di Lograto è stata svolta, previa preventiva catalogazione dell'attività svolta in macro-processi, con il supporto dei Settori sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai responsabili dell'ente in quanto in possesso delle informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Il dettaglio della mappatura dei processi è riportato **nell' allegato 3 "Mappatura dei processi" Parte 1 e Parte 2.**

I processi rilevati secondo le modalità di cui sopra sono stati poi aggregati nelle c.d. "aree di rischio", rispetto alle quali si è ritenuto opportuno confermare quelle già definite in fase di predisposizione del PIAO 2025 del Comune, valutandole idonee ed atte a comprendere in modo esaustivo tutti i processi e le attività di competenza dell'ente.

Oltre alle 4 aree di rischio "obbligatorie" per tutte le amministrazioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (e all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione) e alle aree "generali" (di cui allo stesso aggiornamento 2015), sono dunque individuate come sensibili alla corruzione anche alcune aree di rischio "specifiche", nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Di seguito l'elenco completo delle aree a rischio:

Aree obbligatorie

Acquisizione e progressione del personale

Contratti pubblici

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree generali

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Incarichi e nomine

Affari legali e contenzioso

Aree specifiche

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari

Pianificazione urbanistica.

La fase di descrizione dei processi è stata eseguita applicando l'approccio dell'approfondimento graduale suggerito da A.N.A.C. nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Solo per i processi più significativi per complessità e frequenza di ricorrenza sono state, infatti, individuate le varie fasi in cui si articola il processo, mentre la descrizione degli altri si è limitata all'individuazione dell'attività nel suo complesso. Qualora dall'applicazione della sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza emergesse la necessità di un ulteriore approfondimento di analisi anche per questi ultimi processi, si provvederà alle opportune implementazioni nei prossimi aggiornamenti del PIAO stesso.

Nell'ottica di non appesantire con duplicazioni o ripetizioni la già puntuale mappatura dei processi a suo tempo elaborata, considerato che in un ente locale i processi riferiti alla gestione dei fondi PNRR e dei fondi strutturali si sostanziano nelle macro attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti, **l'area B** "Contratti pubblici" è stata rinominata "Contratti pubblici, gestione fondi PNRR e gestione fondi strutturali" ed è stata integrata con le specifiche attività riferite a codeste particolari gestioni. Sono stati pertanto tracciati i processi relativi alle attività di

rendicontazione ReGiS, con riferimento agli affidamenti finanziati con fondi PNRR, e l'attività di rendicontazione dei fondi strutturali.

In secondo luogo si è verificato la corrispondenza dei processi già mappati con gli obiettivi di performance 2024, integrando i processi nel seguente modo.

nell'area C “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario” è stata introdotta, relativamente al processo abilitazioni edilizie, l'attività della SCIA in sanatoria quale ulteriore titolo abilitante l'edilizia; in ultimo è stata aggiornata la nomenclatura, sia nell'area B “Contratti pubblici, gestione fondi PNRR e gestione fondi strutturali” che nella area I “Incarichi e nomine”, in ragione del d.lgs. 36/2023 di riforma dei contratti pubblici.

Nell'area D “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario” è stato introdotto uno specifico processo relativo ai contributi in favore delle imprese,

In un'ottica di aggiornamento dei processi già mappati, sono stati poi rivisti i processi relativi ai rimborsi presenti **nell'area F “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”**, previa verifica della corrispondenza degli stessi con le scritture contabili;

Nell'area G “Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni” sono stati aggiornati, vista la riforma di cui al d.lgs. 201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, i processi relativi ai controlli sui servizi esternalizzati distinguendo tra controlli sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e controlli sui servizi in house.

La modalità di rappresentazione prescelta è quella tabellare per la semplicità e l'immediatezza della lettura.

2) Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio ha inizio con la fase di identificazione degli eventi rischiosi ovvero di quei comportamenti o fatti in cui può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. Questa identificazione è stata fatta, a seconda del livello di dettaglio della mappatura dei processi, con riferimento al singolo processo o alle fasi in cui è articolato il processo. Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività è stata svolta con il supporto della struttura del RPCT, sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai responsabili dell'ente. I rischi rilevati sono stati riportati con riferimento a ciascun processo o attività di processo nelle due tabelle riepilogative di cui al proseguo della sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.

Essendo stata valutata da A.N.A.C. del tutto superata la metodologia individuata nell'allegato 5) al P.N.A. 2013, la stima del livello di esposizione al rischio è stata compiuta, come suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con l'utilizzo di un **approccio qualitativo** con riferimento ai seguenti indicatori (valutati idonei a rappresentare le specificità delle attività del Comune di Lograto):

1. **livello di interesse esterno**, per rilevare la presenza di interessi di vario tipo da parte del destinatario del processo;
2. **discrezionalità del decisore interno**, per determinare il maggiore o minore grado di discrezionalità del processo decisionale;
3. **presenza di eventi corruttivi in passato**, il cui ricorrere determina un aumento del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi;
4. **opacità del processo decisionale**, per rilevare la tracciabilità e la trasparenza dell'attività decisionale collegata al processo;

5. **collaborazione del responsabile del processo nella formazione**, applicazione e monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere indice di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo;

6. **esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio**, la cui presenza si associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi. Come rilevabile dalla successiva tabella riepilogativa a tutti i processi del Comune di Lograto sono associate misure di prevenzione e trattamento del rischio.

7. **rischio riciclaggio**, per monitorare quali processi o fasi di processo possano essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La valutazione viene espressa in termini di Alto/Medio/Basso per gli indicatori sub 1), 2) e 4) e di SI/NO per gli altri.

Al termine della valutazione è espresso un **giudizio sintetico** di complessiva esposizione al rischio, che non rappresenta la media dei giudizi espressi relativamente ai singoli indicatori, ma tiene conto del valore più alto rilevato nell'attività di valutazione. Alla rilevazione del rischio riciclaggio è associata una valutazione in termini di ALTO. Pertanto, tutti i processi per i quali è rilevato tale rischio riportano un giudizio sintetico di ALTO, indipendentemente dalla valutazione ricevuta dagli altri indicatori. Quanto sopra al fine di far prevalere anche nella valutazione sintetica un approccio di tipo qualitativo.

Per ogni processo e/o fase di processo, a seconda del dettaglio di analisi, viene poi espressa una sintetica motivazione riassuntiva delle finalità che si intendono raggiungere con l'applicazione delle misure di attenuazione/prevenzione del rischio.

Il lavoro di mappatura dei processi e quello di valutazione del rischio - svolti per la stesura della presente sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza – confermano le valutazioni effettuate in occasione del piano precedente del 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1) del P.N.A. 2019 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) e di quanto affermato nel PNA 2022, e suo aggiornamento 2023, con riferimento alla **necessità di mappare i processi nelle aree:** "gestione fondi PNRR e fondi strutturali"; "processi collegati a obiettivi di performance"; "processi con esposizione a rischi corruttivi significativi"; "procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente".

Nel corso del 2026 il RPCT ed i responsabili di EQ lavoreranno per una mappatura integrata, come richiesto dal PNA 2025.

3) Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

Per gli strumenti dedicati alla buona amministrazione si rimanda al paragrafo II.3.3 Misure di prevenzione.

4) Controllo

Per gli strumenti dedicati al controllo si rimanda al paragrafo Misure di prevenzione

II.3.2 Misure di prevenzione

II.3.2.1 Gli strumenti per la buona amministrazione e il rischio di corruzione

La terza attività della sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza (dopo l'attività "Mappatura dei processi" e "Valutazione del rischio" entrambe descritte nel paragrafo precedente) riguarda le azioni che intendono favorire la buona amministrazione e, conseguentemente, prevenire fenomeni corruttivi.

La strategia adottata è una strategia unitaria che si avvale, integrandoli, dei seguenti strumenti:

STRUMENTI

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

B. La sezione "Trasparenza"

- C. La formazione del personale
- D. Il codice di comportamento
- E. Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati
- F. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione
- G. Le direttive
- H. Il regolamento comunale sul conferimento degli incarichi extra-ufficio e sul Nucleo ispettivo
- I. L'informatizzazione degli atti e delle procedure
- L. La comunicazione pubblica
- M. Il Whistleblowing
- N. Le misure antiriciclaggio

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio

Nella tabella seguente sono state individuate le misure di prevenzione in considerazione di quanto emerso dall'analisi del contesto esterno e distinte in "generali" e "specifiche" a seconda che siano destinate a incidere su tutto il sistema di prevenzione della corruzione o su aree di rischio specifiche.

In linea generale, derivando tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), anche l'applicazione delle misure "specifiche" genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte.

L'attuazione delle misure di prevenzione rappresenta obiettivo per ciascun Responsabile EQ; ogni anno nella sezione PIAO 2.2 Performance vengono inseriti specifici obiettivi legati all'attuazione delle previsioni contenute nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, da attuarsi secondo la tempistica indicata nella suddetta sezione Performance. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun Responsabile è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

ALLEGATO 4 MISURE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

NELL'ALLEGATO 3 (PARTE I E PARTE II) SONO RIPORTATI I COLLEGAMENTI FRA I PROCESSI MAPPATI E LE MISURE CONSEGUENTI.

B. La sezione trasparenza

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Nell'ottica di integrare in modo più incisivo la programmazione in materia di trasparenza ed anticorruzione, il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97 ha apportato alcune significative modificazioni al decreto legislativo 33/2013. Tra queste l'individuazione di un solo soggetto quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la totale integrazione delle azioni in materia di trasparenza all'interno del piano anticorruzione, non più come documento autonomo (il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità), ma come sezione del piano dedicata alla programmazione della trasparenza, nella quale individuare i responsabili dell'elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. La sezione Trasparenza è consultabile al paragrafo 2.3.5 e **nell'allegato 6** Obblighi di pubblicazione Comune di Lograto.

C. La formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, il Comune di Lograto assicura specifiche attività formative, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità, rivolte al personale dipendente operante nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità.

I contenuti, le modalità e l'organizzazione dei suddetti interventi formativi sono definiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con i dirigenti.

Gli interventi formativi sono finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento a:

- piano triennale di prevenzione della corruzione;
- obblighi di pubblicità, pubblicazione e accesso civico, come modificati dal decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97;
- gestione del rischio;
- aree e processi nei quali è maggiore la discrezionalità amministrativa;
- inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi;
- tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing).

D. Il Codice di Comportamento

Data la loro natura di strumento di regolazione e orientamento all'interesse generale della condotta dei pubblici dipendenti anche i Codici di Comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia di prevenzione della corruzione.

Il Codice di comportamento attualmente vigente è quello di seconda generazione, ovvero adottato a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 62/2013 e della Deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", delibera che segue le linee guida cd. "di prima generazione" ANAC n. 75/2013.

Il Codice di Comportamento, oltre che a tutto il personale dipendente (anche quello a tempo determinato), si applica anche ai collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o realizzatrici di opere in favore dell'amministrazione.

E. Le previsioni per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati

Il Comune di Lograto vigila sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati in attuazione di quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In materia di trasparenza il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97 ha significativamente esteso sia le pubblicazioni obbligatorie in materia di società pubbliche a carico degli enti controllanti e/o partecipanti (con un rafforzamento anche del regime sanzionatorio nel caso di non rispetto dei relativi obblighi), sia l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico generalizzato previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 disponendo gli stessi anche a carico degli enti interamente di diritto privato di cui all'art. 2bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo 33/2013, purché dotati di una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

F. L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione

La strategia della buona amministrazione, in un'ottica anche di prevenzione della corruzione, trova nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi che si prefigge. Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio, ogni anno nella sezione PIAO 2.2 Performance vengono inseriti specifici obiettivi legati all'attuazione delle previsioni del piano.

G. Le direttive

E' facoltà del Responsabile anticorruzione e trasparenza emanare circolari esplicative e interpretative dei contenuti nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni della anzidetta sezione da parte di tutto il personale del Comune di Lograto. Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni della sezione stessa.

H. Il regolamento sul conferimento degli incarichi extra ufficio.

La disciplina relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali trova la sua regolamentazione all'interno del Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività extra istituzionali da parte del personale dipendente dell'Ente previste dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001, ovvero attività soggette a semplice comunicazione, attività soggette ad autorizzazione nonché lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro part time con % lavorativa non superiore al 50%.

Il Regolamento, in ottemperanza alle indicazioni fornite nel tempo sia dal legislatore nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disciplina i casi di incompatibilità (anche sopravvenuta) dedicando inoltre particolare attenzione alla valutazione del conflitto di interesse, anche in maniera potenziale, individuando le misure da attuare in caso di compromissione del buon andamento dell'Amministrazione.

I. L'informatizzazione degli atti e delle procedure

L'informatizzazione dei processi può fornire un importante contributo alla strategia della sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza con particolare riferimento sia ai numerosi aspetti di controllo assicurati dalla tracciabilità informatica sia quale ausilio alle fasi di verifica e controllo previsti dal piano stesso.

Il Comune di Lograto ha rinnovato il proprio sito istituzionale e sta completando le migrazioni e/o le ottimizzazioni dei contenuti.

Molte procedure informatiche alimentano già automaticamente la pubblicazione nella Sezione Trasparente oltre a specifiche sezioni dei siti istituzionali. Positivo è il risultato del lavoro di standardizzazione delle modalità di pubblicazione. Tutto questo con ricadute positive in termini di rispetto dei criteri di qualità indicati dal legislatore all'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 quali integrità, aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Il Comune sta investendo per migliorare la fruibilità/usabilità di tutti i servizi online.

L. La comunicazione pubblica

Ciascun Responsabile, nell'ambito della propria sfera di competenza, è tenuto a segnalare all'ufficio del Segreteria articoli di stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione amministrativa, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto agire dell'amministrazione. Così pure ciascun Responsabile si attiva per segnalare informazioni all'Ufficio segreteria, casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'amministrazione affinché se dia notizia anche sul sito istituzionale dell'ente.

M. Whistleblowing

Per l'analisi delle misure in materia di whistleblowing, si rinvia al paragrafo **II.3.3.3** Whistleblowing.

N. Le misure antiriciclaggio

Per l'analisi delle misure antiriciclaggio, si rinvia al paragrafo 2.3.4 Antiriciclaggio.

Il PNA 2022, pone le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè quali presidi nella protezione del "valore pubblico".

I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumenti funzionali alla creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali, sottolinea ANAC. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

II.3.2.2 Il controllo

Il controllo costituisce la quarta attività relativa alla metodologia descritta nel paragrafo 2.3.1.4 (le prime tre attività sono costituite da "Mappatura dei processi", "Valutazione del rischio" e "Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio"); contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto delle misure di prevenzione.

E' la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che permette di verificare lo stato di attuazione dello stesso rendendolo davvero uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il controllo è frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di controllo. Il sistema di controllo si articola, quindi, come segue:

Controllo di I livello: ciascun responsabile è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa da lui diretta, delle misure di prevenzione descritte nella parte 4 Misure di prevenzione.

Per assicurare un efficace sistema di controllo, ciascun Responsabile è tenuto ad adottare specifiche modalità di organizzazione dei controlli di competenza, in considerazione della struttura diretta e dei relativi rischi.

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

Strumenti di controllo di II livello	Descrizione	Responsabile
<p>1) Il controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali</p> <p>(attività di auditing)</p>	<p>Il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa — posto sotto la direzione del Segretario Generale - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma si estende fino a quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo un aspetto "collaborativo".</p> <p>Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Indicativamente sono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di spesa, le procedure di aggiudicazione ai sensi del codice dei contratti (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta), gli atti dirigenziali ritenuti particolarmente significativi quali quelli di conferimento incarichi di lavoro autonomo ex d.lgs. 165/2001 e di progettazione ex codice appalti, nonché i contratti stipulati per scrittura privata e gli atti PNRR (determinazioni di approvazione progetti esecutivi e le determinazioni a contrarre).</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse, annualmente, al Sindaco, al revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, ai titolari di EQ e al Consiglio comunale.</p>	<p>Segretario Generale del Comune</p>

2) Il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	<p>Il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito dell'attività del controllo di regolarità amministrativa; - attivando forme di controllo a campione. 	Segretario generale del Comune
---	---	--------------------------------

Strumenti di controllo di II livello	Descrizione	Responsabile
3) Analisi sezione del sito web de- nominata "Amministrazione Trasparente"	Attraverso la periodica consultazione della sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", viene verificato lo stato di attuazione delle misure di trasparenza previste nella sezione PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.	Responsabile anti-corrruzione e della trasparenza del Comune
4) Analisi dei risultati delle analisi di customer - satisfaction	I risultati delle analisi effettuate sono inviate al Direttore generale e al Nucleo di valutazione con le relative proposte di miglioramento delle criticità riscontrate formulate dal Dirigente del Servizio. Il Segretario e il Nucleo utilizzano i risultati per l'impostazione della programmazione degli obiettivi dell'anno successivo e per le altre azioni di competenza (vedi art. 7 del Regolamento sui controlli interni).	Segretario Generale del Comune e Nucleo di Valutazione

II.3.2.3 Esiti del monitoraggio

Con il PNA 2022 viene rafforzata l'importanza del monitoraggio delle misure di prevenzione e vengono fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni.

La puntuale analisi del monitoraggio delle misure di prevenzione 2024 verrà elaborata in occasione della stesura del documento "monitoraggio PIAO 2024".

Al fine di agevolare il lavoro di monitoraggio delle misure di prevenzione, con il PIAO 2023 si è deciso di accorpate le stesse per ambiti omogenei come di seguito indicato:

In base al suddetto lavoro, sono stati associati i processi del Comune alle singole misure di prevenzione. La connessione tra processi e misure costituisce il filo rosso che unisce la sezione 2.2 Performance e la sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

II.3.3 Whistleblowing

II.3.3.1 La nuova normativa

La nuova disciplina del whistleblowing è normata dal d.lgs. n. 24/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (GU Serie Generale n. 63 del 15/03/2023), decreto entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2023 e produttivo di effetti a decorrere dal 15 luglio 2023.

La suddetta norma ha abrogato la normativa previgente, ovvero l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2021, l'art. 6 commi 2-ter e 2-quater del d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 3 della legge n. 179/2017; è il testo normativo che raccoglie la disciplina delle segnalazioni sia nel settore pubblico che nel settore privato e che annovera ANAC quale autorità amministrativa nazionale di riferimento in materia di whistleblowing nel settore pubblico e nel settore privato con la prerogativa di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Le principali novità della normativa di whistleblowing sono:

- a) la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
 - b) l'ampliamento dei soggetti che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
 - c) l'espansione di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione;
 - d) la disciplina di tre canali di segnalazione: interno, esterno e divulgazione pubblica;
 - e) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali;
 - f) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
 - g) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento a tal fine degli enti del Terzo settore;
 - h) la tutela anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro;
 - i) la tutela dei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione;
- l) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

ANAC, in ottemperanza dell'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, ha approvato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni con delibera n. 311 del 12 luglio 2023: tali linee guida, oltre a disciplinare le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, forniscono indicazioni e principi a cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

ANAC nelle suddette linee guida si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo e raccomandazioni non obbligatorie, in ragione dei quali il presente atto potrà essere aggiornato.

Le Linee guida n. 311/2023 sopra richiamate sostituiscono le Linee guida n. 469/2021, superate dalla nuova normativa e ora abrogate.

In ragione del rinnovato contesto, si ricorda che sono soggette alla nuova normativa **tutte le segnalazioni effettuate dal 15 luglio 2023 in poi.**

Il presente documento tiene conto dello schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione in consultazione sul sito web di ANAC con decorrenza 7 novembre e fino al 9 dicembre 2024; l'approvazione del documento da parte di ANAC è attesa per il 2025. Dette linee guida costituiscono un lavoro di completamento delle linee guida n. 311/2023 e intendono fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, al fine di garantire un'applicazione

uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e a indirizzare i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa. La stesura del documento tiene conto dei risultati del monitoraggio dello stato di attuazione della normativa sul whistleblowing che ANAC ha condotto nel 2023, monitoraggio che ha evidenziato **criticità significative sulla comunicazione interna, sulla formazione del personale, e sulla gestione dei canali di segnalazione.**

II.3.3.2 Il segnalante

La tutela del segnalante, visto l'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, è attualmente riconosciuta a:

- i dipendenti del Comune che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di violazioni e che presentano la segnalazione secondo le modalità indicate nel presente atto organizzativo. Il personale in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe dovrà presentare la segnalazione al RPCT della amministrazione alla quale si riferiscono;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore del Comune che siano venuti a conoscenza di violazioni relative al Comune di Lograto;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune che siano venuti a conoscenza di violazioni relative al Comune di Lograto;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore del Comune che siano venuti a conoscenza di violazioni relative al Comune di Lograto;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune che siano venuti a conoscenza di violazioni relative al Comune di Lograto;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore del Comune che siano venuti a conoscenza di violazioni relative rispettivamente al Comune di Lograto;

Per i soggetti sopra elencati la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (esempio: durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) e successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Novità del d.lgs. n. 24/2023 è che il segnalante deve **in via prioritaria** effettuare la segnalazione interna secondo le modalità individuate nel presente atto e **solo via successiva**, ricorrendone i presupposti, effettuare la segnalazione esterna ad ANAC, la divulgazione pubblica (via stampa o via social), la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

È esclusa la tutela del whistleblowing ai soggetti non richiamati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, come per esempio i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni, gli stakeholders, restando salva per gli stessi la possibilità di inviare segnalazioni ordinarie al RPCT come indicato nella sezione 2.3.2 Misure di prevenzione del presente documento. Come precisa ANAC nello schema di Linee guida richiamato, le segnalazioni ordinarie sono quelle che non rientrano nel perimetro delle segnalazioni qualificabili come whistleblowing ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 (si veda a titolo esemplificativo i reclami, le contestazioni e ogni altro genere di richieste rivolte ai Comuni che attengono alla sfera di attività di competenza dell'ente).

II.3.3.3 I soggetti che godono di protezione diversi dal segnalante

La normativa riconosce tutela anche ai quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, che, per quanto non segnalanti, risultano comunque coinvolti nella segnalazione:

- 1) i facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo. Come precisato nello schema di linee guida già richiamato, il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se

assiste la persona segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Il facilitatore non va confuso con gli enti del terzo settore (ETS) che forniscono al segnalante misure di sostegno ex art. 18 d.lgs. n. 24/2023 per tre motivi: il facilitatore è una persona fisica, mentre l'ETS è una persona giuridica; il facilitatore opera nel contesto lavorativo del segnalante, mentre l'ETS è soggetto estraneo al contesto lavorativo del segnalante; l'assistenza del facilitatore si esplica nel processo di segnalazione, mentre quella dell'ETS si svolge in una fase precedente e propedeutica alla segnalazione.

- 2) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a esso da uno stabile rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- 3) i colleghi di lavoro del segnalante;
- 4) gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo o di tali soggetti.

Questa estensione di tutela a soggetti diversi dal segnalante costituisce una novità introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

II.3.3.4 Quando segnalare: le novità

Novità ulteriore del d.lgs. n. 24/2023 è che la tutela del segnalante si applica non soltanto quando la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente al rapporto di lavoro. Pertanto la tutela del segnalante è estesa:

- a) al momento in cui i rapporti giuridici non sono iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

II.3.3.5 I canali di segnalazione: interno ed esterno, la divulgazione pubblica

Come già anticipato, se la normativa antecedente disponeva come discrezionale la scelta del canale della segnalazione, la normativa vigente ha introdotto una rilevante novità: è prioritario utilizzare il canale interno della segnalazione e, solo al ricorrere di determinate condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs.n. 24/2023, sarà possibile utilizzare il canale esterno.

Pertanto si ricorda la necessità di utilizzare in via prioritaria il canale interno predisposto dal Comune di Lograto. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando: non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La normativa attuale consente anche la divulgazione pubblica. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando: la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito al-

le segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per le segnalazioni esterne indirizzate ad ANAC, e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle modalità dettagliate nel sito web di ANAC al sottostante link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

II.3.3.6 La segnalazione

La segnalazione deve essere resa in modo spontaneo e non dovrebbe essere anonima, in quanto se così fosse il RPCT non sarebbe in grado di verificare che la segnalazione provenga effettivamente da un soggetto riconducibile alla categoria dei "segnalanti", anche ai fini del riconoscimento della tutela prevista dal già richiamato art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. È sufficiente che il segnalante sia ragionevolmente convinto della veridicità di quanto segnala.

Oggetto della segnalazione possono essere violazioni, compresi i fondati sospetti, di norme del diritto nazionale o del diritto europeo: illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali, illeciti contabili, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Lograto di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Si sottolinea, e ciò costituisce una novità del d.lgs. n. 24/2023, che le irregolarità nella gestione e nell'organizzazione delle attività, la cosiddetta maladministration, non sono più oggetto di segnalazione. Pertanto non sono oggetto di segnalazione ai sensi della normativa attuale le irregolarità che non siano riconducibili alle violazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023; tuttavia le irregolarità, come precisa ANAC nelle linee guida n. 311/2023, possono costituire quegli elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione deve essere presentata in ragione del proprio rapporto di lavoro, cioè in virtù dell'ufficio rivestito; deve riguardare situazioni conosciute in occasione, oppure a causa, dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche se dette situazioni sono apprese in modo casuale.

La segnalazione deve essere presentata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante. Questo perché lo scopo di sollevare una segnalazione deve essere quello di salvaguardare l'integrità della pubblica amministrazione e non nell'interesse esclusivo personale del segnalante. Come precisa ANAC sulla pagina web dedicata al whistleblowing: "le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione".

Il segnalante dovrà dichiarare:

- quanto ha appreso in ragione dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la PA, compreso anche il solo tentativo.

La segnalazione deve pertanto essere circostanziata e devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Nella segnalazione si raccomanda di allegare quei documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale ex l. n. 241/90 nonché all'accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso in cui i fatti segnalati coinvolgano società partecipate, il segnalante dovrà inviare la segnalazione anche ai soggetti che rivestono l'incarico di RPCT nelle rispettive Società, affinché gli stessi procedano con gli adempimenti di loro competenza, ferma restando la tutela dell'identità del segnalante. Se il segnalante non provvede, il RPCT può procedere d'ufficio.

Il d.lgs. n. 24/2023 dispone all'art. 1 c. 2 che non può essere oggetto di segnalazione: le contestazioni, le rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6.1 La segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime sono ammesse, se ben circostanziate, e saranno trattate come segnalazioni non di whistleblowing, restando fermo che qualora il segnalante successivamente sia manifesto lo stesso sarà tutelato ai sensi della normativa vigente. La documentazione relativa alle segnalazioni anonime sarà conservata per un periodo non superiore ai cinque anni, come prevede la normativa.

II.3.3.7 La modalità di invio della segnalazione interna: WhistleblowingPA

Il Comune di Lograto, al fine di assicurare massima tutela alla riservatezza del segnalante, utilizza la piattaforma Whistleblowing per la ricezione e la gestione delle segnalazioni. La piattaforma è pubblicata sul sito web del Comune di Lograto.

Si ricorda che questa piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Consente inoltre di inviare le segnalazioni in modalità anonima. L'attivazione e l'uso di detta piattaforma, messa a disposizione e mantenuta in modo completamente gratuito da WhistleblowingIT, assicura altresì il rispetto del principio sancito nel d.lgs. n. 24/2023 secondo il quale l'attuazione del decreto non deve comportare ulteriori oneri di spesa per la finanza pubblica. La piattaforma fornisce inoltre un questionario standard per gli enti pubblici ed è garantita conforme al decreto legislativo n. 24/2023.

La piattaforma è utilizzabile non solo da parte dei dipendenti di Comune di Lograto, ma anche dai soggetti a essi equiparati

Per effettuare una segnalazione attraverso Whistleblowing occorre accedere al link indicato nella sezione dedicata del sito del Comune di Lograto oppure nella pagina di Amministrazione trasparente, Sezione "Altri contenuti":

<https://comune.lograto.whistleblowing.it/>

7.1 Ulteriori modalità (in forma scritta e in forma orale) ulteriori rispetto all'invio tramite piattaforma WhistleblowingPA

È possibile altresì, stante le novità contenute nel d.lgs. 24/2023, effettuare segnalazioni scritte inviate tramite il servizio postale, oppure segnalazioni in forma orale (telefoniche o con incontro personale con il soggetto preposto a gestire le segnalazioni, il RPCT come precisato più avanti).

È importante ricordare che questi strumenti alternativi (rispetto alla piattaforma informatica) che la legge mette a disposizione del segnalante (scritti e orali), essendo per loro natura privi di strumenti di crittografia, non offrono le medesime tutele sulla riservatezza dell'identità del segnalante: per questo motivo se ne raccomanda un uso esclusivamente in via residuale. In particolare lo schema di Linee guida già richiamato espressamente raccomanda che le segnalazioni in forma scritta di whistleblowing vengano acquisite e gestite preferibilmente con apposita piattaforma informatica. Pertanto si ribadisce che l'invio della segnalazione scritta tramite servizio postale è assolutamente residuale e può essere effettuato solo in caso di persistente malfunzionamento della piattaforma di WhistleblowingPA.

La segnalazione scritta inviata tramite il servizio postale dovrà essere indirizzata al RPCT del Comune utilizzando l'apposito modello allegato e seguendo le istruzioni in esso dettagliate (protocollazione riservata in doppia busta come indicato nello schema di Linee guida già richiamate).

Quanto alle segnalazioni in forma orale, considerato lo schema di Linee guida già richiamate che chiarisce essere alternativo lo strumento della linea telefonica, la messaggistica vocale e l'incontro personale, per l'anno 2025 si predispone esclusivamente l'incontro diretto con il gestore delle segnalazioni. L'incontro personale potrà essere richiesto, previo appuntamento telefonico, al numero della segreteria del Comune. L'operatore che risponde è tenuto ad adottare le dovute cautele, quali l'assoluta riservatezza della richiesta di incontro e il sollecito interessamento del gestore della segnalazione.

Nel caso di segnalazione in forma orale mediante incontro diretto, è necessario che la segnalazione sia documentata per iscritto con un resoconto dettagliato della conversazione da redigersi in un verbale predisposto dal RPCT; il verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

Le segnalazioni in forma scritta inviate tramite il servizio postale e le segnalazioni in forma orale tramite incontro diretto sono modalità di invio utilizzabili da parte dei dipendenti di Comune di Lograto, ma anche dai soggetti a essi equiparati.

II.3.3.8 Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La segnalazione va rivolta al RPCT, unico soggetto preposto a gestire le segnalazioni interne.

Il soggetto competente a ricevere, analizzare e valutare le segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale è coadiuvato da un gruppo di lavoro individuato con apposito provvedimento dello stesso Responsabile.

Il RPCT nel suo lavoro di analisi delle segnalazioni non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Il RPCT a conclusione del proprio lavoro di esame della segnalazione potrà:

- archiviare la segnalazione;
- revisionare procedure o processi interni;
- trasmettere gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- trasmettere la notizia all'Ispettorato della Funzione Pubblica;

- trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.

Il RPCT, nello svolgimento di questa attività di gestione delle segnalazioni, deve assicurare la piena applicazione del d.lgs. n. 24/2023, ovvero la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e di tutti i soggetti interessati; la violazione di tale adempimento è considerata grave violazione degli obblighi di comportamento ai sensi del Codice di comportamento.

Stante quanto evidenziato dallo schema delle Linee guida già menzionate circa la necessità di individuare misure organizzative in caso di conflitto di interesse o di assenza del gestore delle comunicazioni, in caso di eventuali ipotesi di conflitto di interesse in cui può trovarsi il gestore delle comunicazioni, oppure in caso di sua assenza anche temporanea, il sostituto del gestore delle comunicazioni è individuato nel Responsabile Area Finanziaria; in caso di conflitto di interesse il gestore dovrà comunicare prontamente la propria situazione di conflitto di interesse all'organo di vertice, ovvero al Sindaco.

8.1 Segnalazione indirizzata a soggetto diverso dal RPCT

Si sottolinea che, qualora la segnalazione sia rivolta a soggetto diverso dal RPCT, il dlgs n. 24/2023 all'art. 4 c. 6 ha introdotto una rilevante novità.

La normativa precedente, in particolare le linee guida ANAC n. 469/2021, prevedeva che il soggetto diverso dal RPCT, ad esempio il dirigente, destinatario di una segnalazione doveva informare il segnalante di rivolgersi al RPCT al fine di ottenere la tutela prevista.

Oggi non è più così: il soggetto ricevente deve trasmettere entro 7 giorni dal suo ricevimento la segnalazione al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si sottolinea la necessità per il soggetto ricevente:

- 1) l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, dei soggetti interessati e sulla segnalazione;
- 2) l'immediato coinvolgimento del RPCT che avrà cura di prendere in carico la segnalazione.

II.3.3.9 I tempi di gestione delle segnalazioni e il riscontro

Ricevuta la segnalazione, il RPCT procede, considerato quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023 al compimento della gestione della segnalazione. Le fasi di attività del gestore della segnalazione, considerato lo schema delle Linee guida già richiamate sono: la fase 1 di avviso di ricevimento della segnalazione; la fase 2 di esame preliminare della segnalazione ricevuta in cui si valuta l'ammissibilità o meno della segnalazione; la fase 3 di istruttoria e accertamento della segnalazione; la fase 4 di riscontro al segnalante dell'esito della segnalazione; la fase 5 di conservazione della documentazione inerente la segnalazione e cancellazione. La tempistica da rispettare è la seguente:

- a. al rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- b. a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e alla richiesta, se necessario, di integrazioni;
- c. a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- d. a fornire riscontro alle segnalazioni entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Per riscontro si intende la comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Si ribadisce l'importanza che nel corso dell'istruttoria il RPCT dovrà tenere traccia dell'attività svolta e, ove possibile, dovrà informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Il RPCT è tenuto a dare comunicazione al whistleblower degli esiti istruttori.

In tutti i casi in cui il RPCT si rivolge a soggetti terzi (interni o esterni), lo stesso deve adottare apposite cautele al fine di tutelare la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e dei soggetti interessati, come per esempio evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, e non potrà trasmettere la segnalazione, ma estratti della stessa accuratamente resi anonimi e dai quali non si possa risalire l'identità del segnalante.

I casi in cui il RPCT si rivolge a un ufficio interno possono essere: al fine di acquisire atti e documenti per verificare l'esattezza dell'oggetto della segnalazione; per avvalersi del supporto di un atto istruttorio; oppure in esito all'istruttoria quando il RPCT ha rilevato profili disciplinari e necessita di rivolgersi a UPD. In questi casi il RPCT non può trasmettere la segnalazione, ma soltanto estratti della stessa dai quali non sia possibile risalire all'identità del segnalante. La tutela della riservatezza dei dati del segnalante è garantita anche in caso di procedimento disciplinare del segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione così come prevede l'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Nel caso in cui la contestazione disciplinare è fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione del whistleblower e la conoscenza della sua identità è indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT deve necessariamente chiedere il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e solo in questo caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare così come previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT dà avviso, per effetto di quanto previsto all'art. 12 c. 6 del d.lgs. n. 24/2023, alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'istruttoria del RPCT si può concludere con: a) l'archiviazione della segnalazione; b) la revisione di procedure o processi interni; c) la trasmissione degli atti a soggetti terzi quali, ad esempio: Ufficio Procedimenti disciplinari, Ispettorato della Funzione Pubblica, Procura della Repubblica, Procura della Corte dei Conti.

II.3.3.10 La conservazione e il trattamento dei dati

La riservatezza costituisce il principio cardine della disciplina del whistleblowing.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso procedimentale ex l. 241/1990 e all'accesso generalizzato ex dlgs 33/2013.

La conservazione delle segnalazioni avviene per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività di accertamento ed eventuali attività di seguito e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall'art. 14 del dlgs. n. 24/2023.

Il RPCT è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679. Il Registro per le attività di trattamento del Comune di Lograto è aggiornato in tal senso. L'attività di trattamento è stata sottoposta a valutazione di impatto da parte del Titolare.

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

II.3.4 Antiriciclaggio

II.3.4.1. Gli indicatori di anomalia: le indicazioni UIF

L'ordinamento italiano in materia di antiriciclaggio si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e smi.

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e smi.

Dal coinvolgimento degli uffici della Pubblica amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio può derivare un significativo irrobustimento non solo dei meccanismi di tutela dell'economia dall'infiltrazione criminale, ma anche della qualità stessa dell'azione amministrativa.

Il principale riferimento attuativo della norma in materia di antiriciclaggio è costituito dal Provvedimento Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni emanato in data 23 aprile 2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia (GU n. 269 Serie Generale del 19 novembre 2018), documento che contiene anche l'aggiornamento degli indicatori di anomalia di seguito riportate. Si ricorda che la U.I.F. è stata istituita presso la Banca d'Italia con funzioni di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2007 già richiamato.

Estratto da :

"Istruzioni sulle Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" del 23 aprile 2018

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio¹ ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o

contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte² o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche

nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore

dei requisiti di legge.

- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - o Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
 - o Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

In data 11 aprile 2022 UIF ha pubblicato una nuova comunicazione, di integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021, per richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all'epidemia da COVID-19, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell'evoluzione della normativa. Nell'allegato 2 "Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR" della comunicazione dell'11/04/2022 UIF rivolge l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in funzione dell'attivazione dei presidi antiriciclaggio per concorrere a prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale. In tale ambito, sono riportate indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR. In

tale allegato 2 UIF, rivolgendosi alle pubbliche amministrazioni tra cui i Comuni, raccomanda tra l'altro:

- di nominare il cd. gestore delle comunicazioni di operazioni sospette e di iscrivere il gestore al porta- le Infostat-UIF;
- di individuare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale;
- di tenere in considerazioni le sezioni A, B e C degli indicatori individuati con la comunicazione UIF del 23 aprile 2018. Successivamente in data 31 maggio 2022 UIF ha comunicato l'istituzione di un nuovo fenomeno denominato "PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR" per agevolare le segnalazioni sospette in materia di PNRR.

Nel 2023 il contenuto di entrambi i comunicati viene ripetuto e sottolineato con un nuovo comunicato UIF del 29 maggio 2023.

1 I Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

2 Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

3 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

4 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

II.3.4.2. Modalità di effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette

Soggetti coinvolti nel processo di segnalazione sono:

- il soggetto a cui è riferita l'operazione;
- il gestore delle comunicazioni;
- i Responsabili dei Servizi;
- la U.I.F.

Per soggetto cui è riferita l'operazione si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in contatto con Comune di Lograto e riguardo al quale emergono elementi di sospetto riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Gli ambiti di contatto sono riferiti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, comma 1, ai seguenti procedimenti o procedure:

- 1) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- 2) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
- 3) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il gestore delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla U.I.F. ed è individuato nel Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza.

Le segnalazioni al gestore delle comunicazioni su operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. lgs. n. 231/2007, sono di competenza dei dirigenti dei Servizi, dopo aver effettuato una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione acquisiti nell'ambito dell'attività amministrativa. La valutazione deve essere effettuata anche tenendo conto degli indicatori di anomalia definiti nel citato documento della U.I.F. e richiamati nel presente documento.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivazione sufficiente a qualificare una operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla U.I.F. Analogamente anche l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad alcuno degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta, dovendosi valutare anche ulteriori comportamenti e caratteristiche che, ancorché non descritti negli indicatori, possono essere sintomatici di profili di sospetto.

Ogni dipendente può segnalare al proprio Responsabile fatti e circostanze riconducibili agli indicatori di anomalia. Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la fondatezza della segnalazione ed eventualmente trasmettere al gestore delle comunicazioni l'esito dell'istruttoria.

Il gestore delle comunicazioni, valutata la comunicazione del dirigente sulla base della documentazione trasmessa e di eventuali ulteriori approfondimenti, può procedere a inoltrare la segnalazione alla U.I.F. oppure ad archivarla nel caso non la ritenga fondata.

Le comunicazioni ritenute fondate dal gestore delle comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla U.I.F. in via telematica attraverso il portale appositamente dedicato della Banca d'Italia allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Qui di seguito alcune precisazioni in merito alla comunicazione di operazione sospetta, al fine di delinearne le caratteristiche e il contesto di procedibilità.

La comunicazione di operazione sospetta è diversa dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di cui all'art. 331 c.p.p.

La segnalazione è effettuata indipendentemente dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione.

La comunicazione deve contenere: a) i dati identificativi dell'operazione; b) informazioni sulle operazioni, i soggetti coinvolti, i rapporti e i legami intercorrenti; c) descrizione in forma libera dell'operazione e dei motivi del sospetto; d) eventuali documenti da allegare.

La comunicazione deve essere effettuata anche con riferimento a operazioni rifiutate o interrotte.

Il carattere sospetto di un'operazione (si veda art. 35 del d.lgs. n. 231/2007) si desume da una pluralità di circostanze: l'entità dell'opera; la natura dell'operazione; le caratteristiche; il collegamento con altre operazioni. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionali svolte. Il sospetto è il presupposto per segnalare una situazione anomala valutata considerando la guida degli indicatori di anomalia (vedi ante). Gli indicatori di anomalia sono un aiuto inteso a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette.

II.3.4.3 Le check lists

Le check-lists proposte nel presente documento possono costituire un ulteriore supporto ai fini di favorire l'individuazione di eventuali operazioni sospette.

A tale fine i dirigenti sono invitati a individuare le concrete modalità di utilizzo di tali strumenti operativi

in relazione alle peculiarità delle strutture ad essi assegnate, partendo dalle attività a maggiore rischio.
Le check lists proposte sono riferite a tre aree: appalti, pratiche sueap, sovvenzioni.

Check list n. 1 – Area appalti

	Indicatori di anomalia – Area appalti	Sì	No
1	La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale)		
2	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?		
3	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?		
4	L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?		
5	La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?		
6	Il legale rappresentante della società interessata della richiesta/istanza è persona molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?		
7	Il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?		
8	Il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico?		
9	La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?		
10	La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?		
11	La domanda/istanza si riferisce a società in cui la sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti?		

	Indicatori di anomalia – Area appalti	Sì	No
12	La domanda/istanza si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti?		
13	La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre società/associazioni all'apparenza concorrenti?		
14	La società appaltatrice ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta particolarmente elevato soprattutto in presenza di un contratto di complessità elevata?		
15	La società appaltatrice ha presentato l'offerta in tempi insolitamente rapidi nonostante la complessità della documentazione richiesta le modifiche apportate all'ultimo momento?		
16	La società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria avente sede legale distante centinaia di chilometri dall'ambito in cui è previsto l'intervento?		

17	La società appaltatrice/assegnataria di sponsorizzazione tecnica si avvale di società ausiliaria il cui intervento evidenzia profili di antieconomicità e/o di irragionevolezza?		
18	Persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?		
19	Persona facente parte dell'ente di appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?		

Check list n. 2 – Area sueap

Indicatori di anomalia – Area sueap		Sì	No
1	La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale o delegato)		
2	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?		
3	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?		
4	L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?		
5	La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?		
6	Il legale rappresentante della società interessata della richiesta/istanza/scia è perso- na molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?		

Indicatori di anomalia – Area sueap		Sì	No
7	Il legale rappresentante della società interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia?		
8	Il legale rappresentante della società interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico?		
9	La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza/scia?		
10	La sede legale della società interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?		
11	La domanda/istanza/scia si riferisce a società in cui la sede legale risulta coincidere con quella di altre società all'apparenza concorrenti?		
12	La domanda/istanza/scia si riferisce a società il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre società all'apparenza concorrenti?		
13	La domanda/istanza/scia è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre società/associazioni all'apparenza concorrenti?		

Check list n. 3 area sovvenzioni – Area sovvenzioni

	Indicatori di anomalia – Area sovvenzioni	Sì	No
1	La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. procuratore speciale)		
2	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata archiviata?		
3	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; la richiesta di integrazione non è stata soddisfatta e la pratica è stata ritirata?		
4	L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?		
5	La richiesta/istanza riguarda una società di recente costituzione?		
6	Il legale rappresentante dell'associazione interessata della richiesta/istanza è persona molto anziana (ultraottantenne) o molto giovane (es. ventenne) tale da apparire mero prestanome?		
7	Il legale rappresentante dell'associazione interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?		
8	Il legale rappresentante dell'associazione interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto/socio/economico/politico?		
9	La sede legale dell'associazione interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?		
10	La sede legale dell'associazione interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che coincidono sul tessuto socio/economico/politico?		
11	La domanda/istanza si riferisce ad associazione il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altre associazioni?		
12	La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altre associazioni?		
13	Persona politicamente esposta, o suo parente, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?		
14	Persona facente parte dell'ente di appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?		



II.3.4.4 Identificazione del titolare effettivo

II.3.4.4.1 Identificazione del titolare effettivo

Il d.lgs. 231/2007, art. 1 comma 2 lett. pp), definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Il regolamento UE n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, impone il principio di tutela degli interessi finanziari dell'Unione (art. 22) e in ragione di ciò prevede l'obbligo per gli stati membri di raccogliere il nome, il cognome, la data di nascita del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore.

Secondo la normativa antiriciclaggio d.lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica, o le persone, che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, e dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n. 30 dell'11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ribadisce l'importanza di accertare il titolare effettivo ex art. 22 Regolamento UE 2021/241. In particolare "Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva".

La stessa Circolare MEF n. 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA. Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall'aggiudicatario dell'appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

ANAC nel PNA 2022 raccomanda di inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza dei PIAO, quale misura di prevenzione della corruzione, la richiesta alle Stazioni Appaltanti di dichiarare il titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

Gli elementi per individuare il titolare effettivo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. n) del D.lgs n. 231/2007, sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.



In ragione del contesto normativo così descritto, occorre:

- 1) verificare che **tutti i soggetti partecipanti** alle procedure di appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi e abbiano reso le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse (per gli affidamenti PNRR);
- 2) in tutti i fogli patti e condizioni o capitolati **sia riportato** (per gli affidamenti non PNRR):

Articolo - Titolare effettivo

In caso di affidamento, l'operatore economico è tenuto a **rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'identificazione del "Titolare Effettivo o Titolari Effettivi"**, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., indicando i soggetti formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 D. Lgs. 231/2007.

Questo in ragione dell'art. 17 lett. a) del D.lgs n. 231/2007, come modificato dal D.lgs n. 125/2019, che prevede che le verifiche sul titolare effettivo, devono essere effettuate "in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico professionale", quindi nel momento in cui l'operatore economico sia **aggiudicatario**. Mentre, per quanto riguarda, invece, gli interventi PNRR, stante le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulle attività di controllo e rendicontazione (Circolare MEF n. 30/2022 già richiamata), risulta che **i soggetti da controllare siano tutti i partecipanti**, in quanto lo schema riportato a pag. 26 delle predette Linee Guida, fanno riferimento al controllo ex ante sul titolare effettivo anche "durante l'istruttoria delle domande pervenute" per la partecipazione alla gara.

Circa i criteri di individuazione del titolare effettivo si rinvia alle indicazioni contenute a pagina 35 della Circolare MEF n. 30/2022 e in particolare:

***CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.



Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

II.3.5 La gestione della trasparenza

II.3.5.1 Principi

La normativa in materia di trasparenza è stata innovata dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha apportato significative modificazioni al decreto legislativo n. 33/2013 con l'obiettivo di rafforzamento della trasparenza amministrativa attraverso l'introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini.

Scopo della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è, infatti, come ribadito dal modificato articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013, quello di "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". **La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali** ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed è strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Costituendo la trasparenza "*un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità*" ai sensi del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali è attività imprescindibile per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
 - b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
 - c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità
-
- d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della pubblica amministrazione;
 - e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholders).

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:

- a) **l'accountability**, cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;
- b) la **responsività**, cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni ed



rispondere alle questioni poste dagli stakeholders;

c) la **compliance**, cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della pubblica amministrazione. Significa anche adeguare l'azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente.

Corollario e strettamente collegato al diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili, chiare e complete sull'attività della pubblica amministrazione è lo strumento dell'accesso civico, di cui due sono le forme previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza:

1) il diritto di accesso civico c.d. **comune**, già previsto nella originaria versione del D. Lgs. n. 33/2013, in base al quale tutti *“i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all'accesso civico”*.

Il Comune di Lograto ha individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il responsabile per l'accesso civico, attivabile attraverso comunicazione diretta alla mail segretario@comune.lograto.bs.it o al protocollo generale dell'Ente.

La richiesta di accesso civico, non soggetta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e deve essere presentata al RPCT. Entro trenta giorni dalla richiesta, la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web l'informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere al richiedente o comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste, nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata.

2) il diritto di accesso civico c.d. **generalizzato**, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n.97/2016, consistente in un diritto di accesso civico che richiama il Freedom of Information Act (FOIA) degli ordinamenti giuridici di area anglosassone, ovvero un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatta eccezione per un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza nel caso in cui trattasi di atti l'accesso ai quali possa ledere interessi pubblici o privati.

L'istanza di accesso civico generalizzato, senza alcun obbligo di motivazione, deve consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione al quale si chiede accesso e viene presentata, per quanto riguarda il Comune, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (URP). Le istanze ricevute sono tempestivamente trasmesse all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.

Per quanto attiene la modalità di presentazione delle istanze queste potranno essere trasmesse per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o presentate personalmente presso il Protocollo dell'ente o inviate a mezzo posta o fax.

Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

II.3.5.2 Responsabile per la trasparenza. Gestione dei flussi informativi. Controlli

Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono esercitate dal responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, non risulta possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

In attuazione di quanto previsto nel PNA 2019, Parte III paragrafo 4.3, la gestione dei flussi informativi viene organizzata con le seguenti modalità:

- i Responsabili titolari di posizione organizzativa, designati nominativamente con Decreto



Sindacale, vengono individuati sia come Responsabili della trasmissione che Responsabili della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui sono depositari e che devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente. Relativamente agli incarichi i Responsabili della comunicazione sono individuati per alcuni dati nei titolari dell'incarico stesso.

- **viene confermata, come misura di attuazione della gestione dei flussi informativi, l'individuazione formale, da parte dei Responsabili titolari di E.Q. con proprio atto organizzativo, di un dipendente assegnato alla propria unità organizzativa come referente responsabile della pubblicazione dei dati.** Tale atto deve essere trasmesso per conoscenza al Responsabile della Trasparenza;

- il responsabile provvede alla pubblicazione dei dati sul sito Sezione "Amministrazione Trasparente" tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla loro formazione. Il Responsabile della trasparenza, coadiuvato dal Responsabile dell'Unità Amministrativa verifica, con cadenza semestrale, in concomitanza con il controllo successivo di regolarità amministrativa, il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti, la tempestiva pubblicazione degli stessi e ne verifica inoltre la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento.

- Il NIV provvede ad attestare, con le modalità stabilite annualmente dall'ANAC, l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, con riferimento anche ai profili qualitativi indicati nel periodo precedente;

Al fine di coordinare l'attività dei vari Settori viene costituito, come misura di implementazione nella gestione della trasparenza, un gruppo di lavoro costituito dalle P.O., o referenti da loro espressamente individuati, e dal Responsabile della trasparenza. In tale sede vengono condivise le modalità operative da seguire.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale, sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo dei controlli interni ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Viene allegata (**ALLEGATO 6**) la tabella sugli obblighi di pubblicazione dove sono individuati responsabili

della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, indicando in corrispondenza di ciascun contenuto la data di aggiornamento nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa.

II.3.5.3 Limiti alla trasparenza. La tutela della Privacy

I responsabili della pubblicazione devono limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, i Responsabili della pubblicazione devono:

- individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;

- verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;

È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.



Il responsabile della pubblicazione deve garantire che i dati sensibili e/o giudiziari siano trattati con il procedimento della pseudonimizzazione, ovvero fare in modo che, ai sensi dell'art. 4 (Definizioni) comma 5 del GDPR *“i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”*.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui:

- all'articolo 24, commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
- all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
- all'art. 5bis D.Lgs 33/2016
- alla normativa nazionale (D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 1010/2018) ed europea (RUE 679/2016) in materia di tutela dei dati personali

Accessibilità alle informazioni

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Il Comune non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Tutti i dati resi pubblici sul portale devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché dal presente regolamento

Elemento di valutazione

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e al limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance.

II.3.5.4 Accesso civico

In attuazione delle succitate Linee Guida adottate dall'ANAC in data 29/12/2016, le quali prevedono tra l'altro che:

- le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare le diverse tipologie di accesso;



- sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso);

e tenuto conto anche delle indicazioni del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione riportate nella circolare “operativa” numero 2/2017, e nella circolare 2/2019 aventi ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), questo Comune, ha adottato, quale misura di organizzazione e promozione della trasparenza e dell'accesso, un nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 84 in data 20/12/2017.

Tale Regolamento, cui si rinvia come parte integrante del presente documento, disciplina in particolare le procedure e l'organizzazione interna per la gestione dell'accesso agli atti e:

- fornisce, agli utenti interessati a presentare istanze di accesso, informazioni per la corretta formulazione delle stesse, e la relativa modulistica;

- rinvia, con indicazioni specifiche, alla normativa vigente per la disciplina delle clausole di esclusione o differimento dell'accesso, termini e procedure di contestazione, in quanto materia oggetto di riserva di legge.

Tale Regolamento, unitamente al registro degli accessi è stato pubblicato sul sito internet del Comune, seguendo le indicazioni delle succitate Linee Guida dell'ANAC, in modo da promuovere la cultura della trasparenza presso gli utenti. **Inoltre, viene previsto che ogni utente possa avvalersi del supporto dell'URP al fine di individuare le corrette modalità di esercizio dei diritti di accesso.**

Anche in forza di tali misure attuative, la gestione degli accessi documentale, civico semplice e generalizzato, non ha posto particolari criticità, nel corso del 2020, come emerge dai dati di seguito riportati, che evidenziano un tempo medio di risposta agli accessi sensibilmente inferiore al termine normativamente previsto. **Per tali ragioni si ritiene di confermare, salvo quanto sarà di seguito precisato in ordine al formato del registro accessi, in materia, le misure organizzative già in vigore:**

Dati di sintesi accessi periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 per il Comune di Lograto:

**DATI DI SINTESI RICHIESTE DI ACCESSO
PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

TIPOLOGIA ACCESSO	NR.
ACCESSI DOCUMENTALI	35
ACCESSI CIVICI SEMPLICI	1
ACCESSI GENERALIZZATI	0
TOTALE ACCESSI	36
TEMPO MEDIO EVASIONE	8,02



Dati di sintesi accessi periodo dal 01/07/2025 al
31/12/2025 per il Comune di Lograto

**DATI DI SINTESI RICHIESTE DI ACCESSO
PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025**

TIPOLOGIA ACCESSO	NR.
ACCESSI DOCUMENTALI	35
ACCESSI CIVICI SEMPLICI	0
ACCESSI GENERALIZZATI	0
ACCESSI ELABORATI/CONCLUSI	29
ACCESSI NON ELABORATI/DA CONCLUDERE	6
TOTALE ACCESSI	35
TEMPO MEDIO EVASIONE : GIORNI	9,28

Il **registro accessi** come implementato ed integrato con il precedente PTPCT e allegato al presente Piano (**Allegato 7**).

Inoltre verrà valutata l'opportunità di configurare un registro accessi interoperabile con il protocollo informatico, seguendo le linee guida di cui alla Circolare 1/2019 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Il succitato Regolamento, individua (art. 6 comma 3) il titolare del potere sostitutivo e sanzionatorio di cui all'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990, dell'art. 5 comma 3 lettera d) e comma 7 e dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Dati aperti e riutilizzo – la Qualità delle informazioni”

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui alla presente sezione deve essere effettuata **garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione**, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate (art. 6 D. Lgs. n. 33/2013).

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Rimane in atto la progressiva informatizzazione dei flussi di pubblicazione e il collegamento automatico tra le varie banche dati sia per il Comune che per la Provincia, che contribuisce al rispetto dei sopra citati criteri di qualità indicati dal legislatore all'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almenocinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continui a produrre i suoi effetti. Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzopolitico da pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del



mandato o dell'incarico, con l'ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e (nei casi in cui ne sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del mandato o dell'incarico. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha, altresì, abolito l'obbligo di conservazione in una sezione archivio degli atti, dati ed informazioni trascorso il quinquennio o i diversi termini di pubblicazione sopra richiamati.

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

L'obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

II.3.5.5 Modalità di vigilanza e monitoraggio

L'attività di verifica delle iniziative di cui alla presente sezione è effettuata dal responsabile anticorruzione e trasparenza nell'ambito del monitoraggio sullo stato di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il Nucleo di Valutazione svolge annualmente gli accertamenti sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione ai sensi dell'art. 14, c, 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attività di accertamento del Nucleo di Valutazione è svolta con riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati annualmente con deliberati ANAC. Di tale attestazioni viene data pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di Comune di Lograto.